

**IMPOSTA DI REGISTRO: NESSUNA RETTIFICA DEL VALORE D'AZIENDA SENZA ELEMENTI CONCRETI SULL'AVVIAMENTO**

- Sentenza del 10/07/2025, n. 25 della Corte di Giustizia Tributaria di primo di Cuneo

**Composizione**

- Pres. Macagno
- Rel. Macagno

- 279 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 143 AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE - TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE  
REGISTRO – Cessione di ramo d'azienda – Valore dei beni dichiarato in atto – Rettifica - Valore dell'avviamento – Attività agricola primaria - Prodotto indifferenziato senza attività di manipolazione o trasformazione agricola – Maggior valore - Esclusione

**Massima**

In tema di imposta di registro, l'Ufficio non può rettificare il valore dell'azienda dichiarato nell'atto di cessione censurando la mancata valorizzazione dell'avviamento quando il ramo d'azienda ceduto (nella specie, azienda agricola che si limita allo sfruttamento dei pascoli per l'allevamento bovino ed alla ordinaria rivendita del latte), non svolge attività di manipolazione e trasformazione, né vanta una specifica collocazione sul mercato idonea ed esprimere un valore ulteriore rispetto ai singoli elementi patrimoniali che compongono l'organizzazione d'impresa.

**Rif. Normativi**

- DPR 26/04/1986, n. 131, art. 51

**Vedi:**

- Cass. civ., Sez. 1, 20/09/1996, n. 8387

**Anno pubb.**

- 2025